Włochy

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Quando il genitore è titolare della responsabilità genitoriale esclusiva o vi è un provvedimento della Autorità Giudiziaria che lo autorizza al trasferimento del minore in altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore, o in presenza di una sua opposizione.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Quando entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale ed esercitano congiuntamente l'affidamento sul minore debbono entrambi autorizzare il trasferimento del minore in altro Stato

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In assenza di autorizzazione da parte dell'altro genitore o in presenza di una sua opposizione, il genitore che voglia procedere al trasferimento del minore deve richiedere l'autorizzazione alla competente Autorità Giudiziaria, che può essere il giudice tutelare del luogo di residenza del minore o il tribunale ove vi sia un procedimento in materia di responsabilità genitoriale in corso.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Per il temporaneo trasferimento del minore all'estero, è necessario verificare il motivo del trasferimento. Se si tratta una breve vacanza, può ritenersi che la questione rientri nell'ordinaria amministrazione e possa essere decisa senza l'autorizzazione di entrambi i genitori.
Se il temporaneo trasferimento è causato da un motivo di rilievo, ad esempio la sottoposizione a cure mediche, occorre l'autorizzazione di entrambi i genitori che hanno l'esercizio della responsabilità genitoriale. In caso di disaccordo la questione deve essere decisa dal giudice.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2022
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.